

ORIGINALE



**REGOLAMENTO**

**COMUNALE**

**DI**

**POLIZIA MORTUARIA**

**Capitolo I**  
**DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**  
**E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI**

Art. 1

I familiari o chi per essi, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. , del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere testé accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4

A termini della lettera a) dell'art. 103 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21.10.1975, n. 803, i medici curanti o necroscopi, devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. Tale denuncia deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. A cura del Comune presso l'Ufficio di Igiene dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Quando sussista o sorga comunque il sospetto di morte dovuta a reato, la denuncia deve pure essere fatta dall'Autorità Giudiziaria, a termini dell'art. 365 del Codice Penale, da parte del medico, nonché, ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, a cura del Sindaco.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n.185, che detta norme sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere umano, o di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e

comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal Medico Condotta o da altro Sanitario incaricato dal Sindaco.

La visita dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso. Il Medico ha il compito di accertare la morte e di redigere il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

#### Art. 7

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

#### Art. 8

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme delle leggi sanitarie di Polizia Mortuaria, sentito l'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 9

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante che necroscopo hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria.

In tal caso, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, e la salma sarà lasciata nel luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

#### Art. 10

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco, che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

#### Art. 11

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il sesto mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il settimo mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto. I permessi di trasporto e seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come "nati morti", sono rilasciati dall'Ufficiale Sanitario. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli anzidetti prodotti del concepimento e dei nati morti.

A richiesta dei genitori potranno essere raccolti nel cimitero, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane

Nei casi previsti dai due commi precedenti i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del fero, domanda di seppellimento all'Ufficiale Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **RISCONTRO DIAGNOSTICO**

### **Art. 12**

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del T.U. delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 85 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sull'ordinamento ospedaliero.

Debbono altresì essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è seguito – alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario – nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente o incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.<sup>1</sup>

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I risultati dei riscontri debbono essere notificati dagli operatori al Sindaco, per la eventuale rettifica, da parte dell'Ufficiale Sanitario, della scheda di morte.

## **Capitolo II PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

### **Art. 13**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e di quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti sicuri.

### **Art. 14**

In caso di morte violenta ed improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del medico necroscopo o dell'Ufficiale Sanitario, il periodo di osservazione dovrà essere protratto fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti con sicurezza la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

### **Art. 15**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

---

<sup>1</sup> Legge 15 febbraio 1961 n.83.

#### Art. 16

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo. Anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 7, 9, del presente regolamento. Si deve inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 12 e 13.

#### Art. 17

In un locale nell'ambito del cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione i cadaveri:

di persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione;

di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;

di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

L'osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo da evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione dell'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 18

I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 17.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà assicurata sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

### **Capitolo III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI**

#### Art. 19

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

#### Art. 20

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

#### Art. 21

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

#### Art. 22

Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno dolce, con pareti dello spessore medio di cm. 2 e le caratteristiche di cui all'art. 75 del Regolamento 21.10.1975, n. 803.

Qualora la salma provenga da altro Comune contenuta in doppia cassa, prima di procedere al seppellimento, si devono praticare alcuni fori nella cassa metallica per favorire la normale decomposizione del cadavere. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri. Ciò deve risultare da un attestato dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 23

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o di altro materiale, in modo da impedire qualsiasi possibile eventuale sgocciolamento di liquidi.

#### **Capitolo IV TRASPORTO DEI CADAVERI**

Art. 24

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per i poveri e a pagamento per gli abbienti, secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, sempre in forma che garantisca il decoro del servizio.

Il carro destinato al trasporto deve essere chiuso, internamente rivestito di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e potrà essere messo in uso solo previo riconoscimento di idoneità da parte dell'Ufficiale Sanitario, che dovrà inoltre controllarlo almeno ogni anno, facendone annotazioni su apposito registro che dovrà scortare il carro stesso.

Art. 25

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

Art. 26

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, nella camera mortuaria, e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 27

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che il Medico Provinciale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale Sanitario dispone le necessarie misure protettive per il suo trasporto, trattamento e destinazione.

Art. 28

I trasporti funebri debbono, di regola, svolgersi secondo gli orari determinati e resi noti dal Sindaco, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Le inumazioni e le tumulazioni si eseguiranno, qualora non siano in contrasto con le norme di polizia mortuaria, secondo gli orari determinati e resi noti anch'essi dal Sindaco mediante ordinanza.

I trasporti, siano essi gratuiti che a pagamento, debbono concludersi in cimitero dieci minuti prima del mezzogiorno o della ora di chiusura pomeridiana.

Art. 29

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

#### Art. 30

Per il trasporto ordinario delle salme fuori del Comune sia all'estero che in altro Comune, dovranno essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 e dell'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.

Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 c.c. di formalina F.U. e saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzioni disinfettanti.

Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.

#### Art. 31

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare, per onoranze.

#### Art. 32

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 95 comma n. 7, del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'ufficiale sanitario, su autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza.

Il trasporto delle salme per uno degli Stati esteri aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937 è autorizzato dal Prefetto, col visto dell'Autorità consolare del Paese di destinazione.

Il trasporto delle salme da uno dei Paesi stessi è autorizzato dalla competente autorità del luogo, col visto dell'Autorità consolare italiana.

L'introduzione o l'estradizione di salme da o per gli altri Stati esteri è sempre autorizzata dal Prefetto della Provincia in cui la salma è diretta o si trova in attesa di trasferimento.

#### Art. 33

Tanto nel caso dell'art. precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

## **Capitolo V CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO**

### Art. 34

Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o dalla autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.

Per la tumulazione di prodotti abortivi e di feti non denunciati come nati morti occorre il permesso dell'Ufficiale Sanitario.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

### Art. 35

Il custode del cimitero deve trattenere, in ordine cronologico e numerico le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo sulla fossa comune o del loculo in cui venne posto il cadavere.

### Art. 36

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

### Art. 37

Il cimitero si compone:

di campi di inumazione;

di tombe di famiglia;

di tombe o loculi individuali;

di tombe monumentali;

di ossario comune per le ossa provenienti da esumazioni;

di camera mortuaria;

di un colombaio o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati.

## **Capitolo VI INUMAZIONI**

### Art. 38

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche del suolo ed alla profondità della falda freatica.

### Art. 39

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo per ogni campo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno; il suo numero sarà riportato nell'apposito registro dei deceduti.

### Art. 40

Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di m.2 per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza, e debbono distare almeno cm.50 l'una dall'altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.



#### Art. 41

Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

#### Art. 42

In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.

#### Art. 43

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima scavata, sia pure la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.

#### Art. 44

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purchè colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammesse pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti a suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e disposto nei seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Ogni altra norma relativa alla sistemazione delle sepolture private ad inumazione e delle tombe nei campi comuni è contenuta in appositi disciplinari approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### Art. 45

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni, che non potranno coprire una estensione maggiore di 2/3 della fossa, indicate nell'allegata tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed alla indicazione di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda, è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

### **Capitolo VII TUMULAZIONI (Sepolture private)**

#### Art. 46

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

aree per tombe di famiglia o monumentali;

tombe o loculi individuali;

nicchie ossario per la raccolta di resti mortali;

nicchie cinerarie per la raccolta delle ceneri per la raccolta delle salme cremate.

#### Art. 47

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### Art. 48

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono a carico dei privati concessionari.

#### Art. 49

Le tombe di famiglia possono essere concesse ad una sola famiglia con intestazione ad un'unica persona fisica, fatto salvo i casi di comunione di beni tra i coniugi, il cui titolare abbia diritto di sepoltura per nascita, residenza o ex residenza nel territorio c.le o in quella giurisdizionale delle parrocchie per un minimo di 2 anni.

Il concessionario può trasmettere il possesso della tomba per eredità ai legittimi successori, escluso ogni altro.

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia di cui al presente articolo è riservato:

al concessionario;

ai suoi ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;

ai fratelli ed alle sorelle;

al coniuge ed al convivente more uxorio;

agli affini di primo grado.

Su espressa richiesta del concessionario o dei suoi legittimi eredi, il diritto di sepoltura è consentito:

ai parenti del concessionario entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo grado;

alle persone che anagraficamente risultino essere state al momento della morte conviventi del concessionario;

ai parenti o affini oltre il grado indicato alle lettere precedenti qualora il concessionario sia rimasto l'unico parente in vita;

Le tumulazioni di cui ai precedenti commi si intendono definitive, fatta salva la possibilità per gli aventi titolo di disporre il trasferimento della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altro Comune o in altra sepoltura privata in cui sussista il diritto di accoglimento.

Nella tomba di famiglia potrà essere concessa anche la tumulazione di salma di persona estranea (avente comunque diritto di sepoltura a' sensi dell'art. 80), previo rilascio di nulla osta da parte del titolare o eredi della stessa, e previo pagamento al Comune della somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali, nel seguente caso:

– tumulazione effettuata provvisoriamente, in attesa di collocamento della salma in altra Cappella privata nel Comune o per trasferimento in altro Comune; la tumulazione provvisoria non viene comunque effettuata per successivo trasferimento in loculo c.le pubblico.

#### Art. 50

Concessione di loculi, cinerari ed ossari

I loculi singoli vengono dati in concessione al bisogno e senza soluzione di continuità; sono capaci di una sola salma racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali o di urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro. Nel primo caso il numero delle cassette e urne è limitato alla capienza del manufatto, nel secondo caso è possibile tumulare un massimo di sei cassette o urne al fine di consentire sulla lastra di chiusura del loculo la chiara individuazione dei defunti ivi tumulati.

La concessione ha la durata di anni 30 dalla data di richiesta e non può essere ceduta in alcun modo.

Gli ossari singoli vengono dati in concessione a richiesta; possono contenere sia cassette di resti mortali che di ceneri sino alla capienza del manufatto.

Qualora nel cimitero sia destinato uno specifico reparto agli ossari, gli stessi sono dati in concessione seguendo il numero progressivo assegnato.

La concessione ha la durata di anni 50 dalla data di richiesta e non può essere ceduta in alcun modo.

I cinerari singoli vengono dati in concessione al bisogno e senza soluzione di continuità, possono contenere due urne cinerarie.

La concessione ha la durata di anni 50 dalla data di richiesta e non può essere ceduta in alcun modo.  
Una fila di nr. 5 loculi + eventualmente 2 ossari, a seconda della tipologia costruttiva, ad uso tomba famiglia viene data in concessione a richiesta ed in base alla disponibilità stabilita dalla Giunta Comunale.  
Una fila di tre cinerari ad uso tomba di famiglia viene data in concessione a richiesta ed in base alla disponibilità stabilita dalla Giunta Comunale.  
Il diritto di sepoltura è circoscritto agli aventi titolo a norma dell'art. 49 del vigente Regolamento.  
La concessione ha la durata di anni 50 dalla data di richiesta e non può essere ceduta in alcun modo.  
Nr. 2 loculi appaiati o sovrapposti ad uso tomba coniugale vengono dati in concessione a richiesta e in base alla disponibilità stabilita dalla Giunta Comunale.  
Il diritto di sepoltura è circoscritto alle salme per le quali viene fatta la concessione.  
La concessione ha la durata di anni 50 dalla data di richiesta e non può essere ceduta in alcun modo.  
Alla scadenza dei termini delle concessioni di cui al presente articolo il Comune rientra in possesso dei manufatti, riservata però agli aventi diritto la facoltà di rinnovare le concessioni per ulteriori dieci anni dietro pagamento del diritto di rinnovo determinato dall'organo competente.  
I titolari dei contratti di concessione in essere, che prevedano un termine di rinnovo superiore a dieci anni, possono comunque richiedere l'applicazione di quanto stabilito al precedente comma.  
Le concessioni dei cinerari possono essere rinnovate per un periodo di ulteriori cinquanta anni.  
I resti mortali delle salme per cui non è stata rinnovata alla scadenza la concessione potranno essere posti nell'ossario comune o in ossario avuto in concessione a norma del presente articolo.  
Le ceneri dei defunti alla scadenza dell'originaria concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, o alla scadenza del periodo di rinnovo, sono disperse nel cinerario comune.

#### Art. 51

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri. Ogni altra norma relativa alle decorazioni da apporre sulle lapidi dei loculi e delle nicchie è contenuta in appositi disciplinari approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### Art. 52

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, a tempo determinato di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.  
Le aree giardino di cui al precedente comma, che possono avere diverse tipologie a seconda sia consentita o meno la tumulazione, sono individuate da apposito progetto e date in concessione senza soluzione di continuità all'interno della stessa tipologia.  
Nel contratto di concessione dell'area, nei casi dovuti, è stabilita la data di inizio e fine lavori, da rispettare da parte del concessionario a pena di decadenza.  
Tali costruzioni seguiranno la procedura prevista dall'art. 95 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803.  
Prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

#### Art. 53 (Abrogato)

#### Art. 54

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### Art. 55

Alla scadenza di ogni trentennio di concessione delle sepolture (tombe di famiglia e monumentali), gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza

di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'Uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza trentennale.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di trentennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### Art. 56

La concessione delle aree, tombe, nicchie, o loculi individuali o coniugali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Allo stesso saranno accollati gli oneri della manutenzione e conservazione in solido e decoroso stato dei manufatti

La costruzione di tombe di famiglia potrà essere eseguita dopo il rilascio di regolare concessione edilizia, che l'interessato richiederà al Sindaco con le modalità previste dal vigente Regolamento Edilizio e di Polizia Mortuaria.

Il lotto viene venduto delle dimensioni di m. 5,00 x m. 4,00 mentre la costruzione o recinzione deve essere eseguita a cm. 50 dai confini laterali.

Le tombe dovranno essere completamente interrate. Sarà consentita la sopraelevazione massima di cm. 50 dal piano campagna.

Lo spazio circostante le tombe dovrà essere sistemato con pavimentazione in modo tale da consentire il camminamento e la parte fuori terra rivestita con materiale impermeabilizzante al fine di evitare infiltrazioni di acqua.

Tutti i lavori di costruzione, anche se autorizzati, dovranno essere ultimati entro il giorno 15 del mese di ottobre di ogni anno; nel caso i lavori non potessero essere ultimati entro tale data, saranno sospesi ed i luoghi ripristinati in modo decoroso. La ripresa dei lavori verrà consentita a partire dall'inizio della seconda decade del mese di novembre.

E' consentita al concessionario l'inumazione dei feretri nel lotto dietro la stretta osservanza delle norme di polizia mortuaria (profondità, distanze, ecc.).

### **Capitolo VIII IMBALSAMAZIONI, CREMAZIONI, AUTOPSIE.**

#### Art. 57

La cremazione dei cadaveri o dei resti mortali avviene in base a quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.

#### Art. 58

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco.

#### Art. 59

Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### Art. 60

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

#### Art. 61

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno, invece che riposte in appositi colombari.

#### Art. 62

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

#### Art. 63

Le urne cinerarie coi resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati.

Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.

La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario del crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

#### Art. 64

Le autopsie anche se ordinate dalla Autorità Giudiziaria devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica da parte dell'Ufficiale Sanitario della scheda di morte. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve dare d'urgenza comunicazione al Sindaco o all'Ufficiale Sanitario ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite adottando le prescrizioni di legge vigente in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore ai sensi degli artt. 9, 69, 74 del D.P.R. 13/2/64 n.185.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

## **Capitolo IX ESUMAZIONI**

#### Art. 65

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o per autorizzazioni del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere cremati.

Per tali esumazioni è prescritta la presenza dell'Ufficiale Sanitario e del custode del cimitero.

#### Art. 66

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, vengono regolate dal custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### Art. 67

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private nel recinto del cimitero avute in concessione.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 35 del Regolamento 21.10.1975, n.803.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

#### Art. 68

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

#### Art. 69

I feretri comunque estumulati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

#### Art. 70

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie o quelle dei feretri estumulati, dopo che sia stata accertata la loro completa decomposizione, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette (ossari individuali avuti in concessione dal Comune).

#### Art. 71

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario.

Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### Art. 72

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

#### Art. 73

Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficiale Sanitario e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa a termini dell'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21.10.1975 n. 803.

#### Art. 74

Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

#### Art. 75

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

#### Art. 76

E' proibita l'esumazione di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva, a meno che non siano passati due anni dalla morte e che l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### Art. 77

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

#### Art. 78

Per eseguire una esumazione o estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5‰; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa del sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

#### Art. 79

Nei casi di estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella B) annessa al presente Regolamento.

### **Capitolo X NORME GENERALI DI VIGILANZA**

#### Art. 80

Nel cimitero devono essere ricevuti:

i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita il domicilio;

i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso - in vita - la loro residenza;

i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una tomba privata nel cimitero stesso;

i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 21.10.1975 n. 803;  
i resti mortali delle persone sopraelencate;  
potranno essere inumate e tumulate nei cimiteri del Comune:  
le salme di persone residenti in vita nel territorio giurisdizionale delle parrocchie;  
le salme di persone nate nel Comune;  
le salme di persone ex residenti nel Comune o nel territorio giurisdizionale delle parrocchie per un minimo di due anni;  
le salme di persone che abbiano parenti fino al terzo grado residenti in Rubano;  
le salme dei religiosi i cui parenti in vita entro il sesto grado siano residenti a Rubano.  
Nel territorio comunale sono presenti due cimiteri, uno nella frazione di Bosco per servire la zona di Bosco, Villaguattera ed uno a Rubano per la zona di Rubano, Sarneola.  
Di norma le salme sono seppellite nel cimitero comunale situato nella circoscrizione territoriale in cui il defunto ha avuto in vita la residenza.  
Eventuali deroghe possono essere concesse dal Responsabile di Servizio competente in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

#### Art. 81

Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli articoli 340, 342 del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni.

#### Art. 82

La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.  
Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

### **Capitolo XI POLIZIA DEL CIMITERO**

#### Art. 83

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

#### Art. 84

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

#### Art. 85

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.



#### Art. 86

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### Art. 87

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode ritirarli e distruggerli o usarli per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro invito del custode stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### Art. 88

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

#### Art. 89

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme nel cimitero.

#### Art. 90

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### Art. 91

E' vietato a chiunque, fatta eccezione per i parenti autorizzati, per l'Autorità, e per il personale addetto al servizio o assistente, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### Art. 92

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## **Capitolo XII CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI**

### Art. 93

La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio demografico, per quanto riguarda il servizio dei funerali e cimiteriali in genere, e dell'Ufficiale Sanitario, per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

### Art. 94

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonché, la tenuta dei registri di prescrizione e la conservazione degli atti.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

### Art. 95

Il custode del cimitero deve:

Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;

Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;

Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;

Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;

Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;

Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;

Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;

Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;

Avvertire l'Ufficiale Sanitario di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartite.

### Art. 96

Per il Custode del Cimitero verrà stabilito in sede di contrattazione integrativa decentrata un salario annuo proporzionato alle sue prestazioni effettive, al trattamento dell'altro personale comunale ed agli accordi sindacali di categoria.

## **Capitolo XIII CONTRAVVENZIONI**

### Art. 97

Le contravvenzioni alle disposizioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a L. 100.000 e non superiore nel massimo a L. 1.000.000.

**Capitolo XIV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 98

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n. 803 e nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 99

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione a sensi di legge.

Le tabelle A e B allegate al presente regolamento sono state sostituite dalla seguente tabella A approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr. 20 in data 11.02.2002.

PROSPETTO DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

<b>SERVIZI</b>	<b>COSTI</b>	<b>TARIFFA</b>
Servizio di inumazione con scavo a mano	€ 140,61	€ 70
Servizio di inumazione con mezzo meccanico	min. € 81,02 – max € 120,79	€ 60
Servizio di tumulazione in loculo pubblico e ossario	min. € 6,04 – max € 28,45	€ 14
Servizio di tumulazione in tomba privata	min. € 46,35 – max € 108,84	€ 54
Tumulazione ceneri o resti mortali in loculo con salma già presente	min. € 17,25 – max € 58,75	€ 29
Servizio di esumazione a mano	min. € 125,33 – max € 284,99	€ 142
Servizio di esumazione con mezzo meccanico	min. € 93,76 – max € 150,96	€ 75
Servizio di estumulazione	min. € 55,03 – max € 149,93	€ 75
Servizio di sugellazione feretri	€ 12,08	€ 12
Fornitura cassette ossario	€ 20,66	€ 21

DOC.SE.2002/70